CAMERA DEI DEPUTATI N. **7582-A**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 30 gennaio 2001 (v. stampato Senato n. 4939)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(BIANCO)

E DAL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(VISCO)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 1° febbraio 2001

(Relatore: **TESTA**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), XII (Affari sociali) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge n. 7582.
La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 15 febbraio 2001, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. 7582.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 7582;

rilevato che il titolo del decreto-legge si offre ad una definizione assai ampia dell'oggetto dello stesso e che nel provvedimento sono contenute disposizioni che riguardano specificamente la finanza locale, le attribuzioni degli enti locali, nonché disposizioni diverse che interessano l'attività degli enti locali solo in modo indiretto;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2-*quater*, comma 1, sembra opportuno un richiamo esplicito all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'adozione dei regolamenti ministeriali;

all'articolo 2-*quinquies*, primo periodo, andrebbe specificato se la disposizione è relativa a tutti i beni immobili compresi nelle saline, o, come più probabilmente, ai soli territori in cui le saline sono ubicate;

all'articolo 2-*quinquies*, secondo periodo, la relativa disposizione andrebbe riformulata nel senso di precisare che il concerto del Ministro delle finanze è richiesto per i provvedimenti istitutivi soltanto nel caso in cui le aree includano le saline di cui al periodo precedente del medesimo comma;

all'articolo 2-*sexies*, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che la legge n. 365 del 2000 è la legge di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279;

all'articolo 2-*sexies*, che riveste carattere ordinamentale, la rubrica dell'articolo dovrebbe essere integrata nel senso di specificare che l'abrogazione riguarda la soppressione dell'autorizzazione per i tagli di bosco, anche ceduo, in zone con vincolo idrogeologico;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, commi 6 e 7-*bis*, andrebbe valutato se le disposizioni che recano norme formulate come di interpretazione autentica si configurino effettivamente come tali;

all'articolo 1, comma 7, si valuti l'opportunità di procedere all'abrogazione espressa dell'articolo 53, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

all'articolo 1-*bis*, andrebbe valutata l'opportunità di esplicitarne il carattere derogatorio, rispetto a quanto stabilito in via generale dall'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (*Disposizioni sul processo tributario*);

sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti-legge:

all'articolo 1, comma 7, versando la disposizione in materia tributaria, risulterebbe superato il limite di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 *(Statuto del contribuente)*, secondo cui « Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La Commissione Affari costituzionali,

esaminato il disegno di legge n. 7582 di conversione del decreto-legge n. 392 del 27 dicembre 2000,

rilevato che il decreto-legge, nel testo modificato dal Senato, reca disposizioni a carattere eterogeneo, molte delle quali insistono su materie di competenza primaria della Commissione Affari costituzionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1-*bis*, valuti la Commissione l'opportunità di mantenere tale disposizione, considerato che essa prevede una deroga rispetto alla disciplina prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di termini per la proposizione dei ricorsi dinanzi alla commissione tributaria provinciale;

b) all'articolo 1-*ter*, valuti la Commissione la coerenza della disposizione in esso contenuta, che prevede la concessione di un contributo di lire 1 miliardo a favore dell'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe (ANUSCA), con il disegno generale di riorganizzazione del sistema formativo dei dipendenti pubblici;

c) all'articolo 2 valuti la Commissione l'opportunità di specificare che, ai fini del reclutamento del personale, la possibilità per l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali di assumere proprio personale anche mediante utilizzazione delle modalità di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è comunque subordinata al preventivo esperimento delle procedure di mobilità;

d) all'articolo 2-*bis*, che pone a carico degli enti locali presso i quali vengono svolte le funzioni pubbliche esclusivamente gli oneri per

i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici, valuti la Commissione la compatibilità di tale disposizione con il principio generale di autonomia finanziaria degli enti locali, considerato che essa potrebbe determinare effetti finanziari distorsivi sui bilanci degli enti locali che abbiano dipendenti titolari di funzioni pubbliche e che di fatto potrebbe determinare una preferenza, per la diversa onerosità che conseguirebbe, a favore dei dipendenti statali o pubblici rispetto a dipendenti privati o di enti pubblici economici;

e) all'articolo 2-*ter*, si segnala alla Commissione l'opportunità di rendere più esplicita la portata normativa della disposizione da esso recata, nonché quella di chiarire, anche mediante norma di interpretazione autentica, la natura giuridica delle società per azioni costituite da enti locali e le limitazioni territoriali che esse incontrano nell'esercizio delle loro attività, anche al fine di pervenire alla definizione del contenzioso attualmente pendente su questa materia davanti agli organi di giustizia amministrativa;

f) all'articolo 2-*quater*, comma 1, si segnala l'opportunità di richiamare esplicitamente l'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 ai fini dell'adozione del regolamento ivi previsto.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge n. 7582;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 1-*bis* nel senso di estendere l'applicazione della proroga dei termini per ricorrere ai contribuenti per i quali i termini originari siano già scaduti;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 2-*quinquies* nel senso di chiarire che la disposizione si applica anche alle saline non marine.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 7582, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, disposizioni urgenti in materia di enti locali »;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 1, comma 7, dopo le parole: « di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, » appare opportuno aggiungere le seguenti: « , secondo i termini stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo 49, »;

2. all'articolo 2-*quinquies*, primo periodo, si ritiene opportuno sostituire le parole « I beni immobili compresi nelle saline » con le seguenti: « Le saline ed i beni immobili in esse compresi »;

3. all'articolo 2-*quinquies*, terzo periodo, appare opportuno sostituire le parole « in quanto non destinabili a riserva naturale » con le seguenti: « in quanto non rientranti nella riserva naturale »;

4. valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 2-*sexies,* che abroga disposizioni – in materia di autorizzazione al taglio dei boschi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico – di recente introdotte nell'ordinamento con l'articolo 2 della legge n. 365 del 2000, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 7582;

considerato che è in corso di discussione in sede legislativa presso la XII Commissione il testo unificato delle proposte di legge C. 307 Scalia, C. 585 Soda, C. 1666 Negri, C. 2387 Bielli, C. 5793 Bielli,

C. 6055, Altea, C. 6156 Caccavari, C. 6609 Scaltritti, in materia di cremazione;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che all'articolo 1, comma 7-*bis*, si preveda che il pagamento dei servizi di cremazione sia effettuato, nei casi previsti dalla citata disposizione, sulla base di tariffe definite con decreto del Ministero dell'interno, sentita l'ANCI, nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano tra i propri fini quello della cremazione.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

PARERE FAVOREVOLE

PAGINA BIANCA

DDL13-7582A
Lire 500